

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1657
Ordine del giorno concernente i contributi di Regione Lombardia per pronti interventi di competenza comunale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1668 concernente i contributi di Regione Lombardia per pronti interventi di competenza comunale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

- l'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche), riguardante gli interventi di competenza regionale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e di altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità;
- l'articolo 3, comma 110, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 112/1998, che, tra l'altro, ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
- la d.g.r. n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b, legge 225/1992);

visti

- la d.g.r. n. 1779 del 17 giugno 2019, di approvazione dei nuovi criteri e delle modalità per il finanziamento Regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 1/2000;
- il d.d.u.o. n. 8849 del 19 giugno 2019, di approvazione delle nuove procedure e modalità di accesso al finanziamento regionale delle opere di pronto intervento attivate dai comuni e loro forme associative, in applicazione della suddetta d.g.r. 1779/2019;

ritenuto

necessario, per l'importanza economica e sociale dell'iniziativa, destinare allo sviluppo delle sopracitate attività un congruo sostegno finanziario;

impegna la Giunta regionale
l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari a euro 5.000.000,00 nel 2022 e a euro 5.000.000,00 nel 2023, da appostarsi alla missione 11, programma 2 - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1658
Ordine del giorno concernente i contributi di post-emergenza a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	54
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1669 concernente i contributi di post-emergenza a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) che ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale:
 - all'articolo 2 definisce «attività di Protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento», e in particolare al comma 7 determina che «il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli»;
 - all'articolo 4 comma 1, prevede che «lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze»;
 - all'articolo 7, comma 1, definisce «le seguenti tipologie di eventi emergenziali di Protezione civile e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionali interessati:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (...);»
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, all'art. 108, conferisce le funzioni inerenti l'attività di Protezione civile alle regioni e agli enti locali ed in particolare quelle riguardanti «l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225» nonché quelle relative «all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;

viste

- la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e, in particolare, l'articolo 3, comma 110, che ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
- la legge regionale 22 maggio 2004 n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile), che disciplina «le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di Protezione civile sul territorio della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8755 che, disponendo in ordine alla gestione della post emergenza e all'assegnazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992, esclude dal contributo regionale i danni segnalati dalle province nonché dai comuni con più di 20.000 abitanti;

ritenuto

necessario, per l'importanza economica e sociale dell'iniziativa, destinare allo sviluppo delle sopracitate attività un congruo sostegno finanziario;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari a euro 1.500.000,00 nel 2021, a euro 1.500.000,00 nel 2022 e a euro 1.500.000,00 nel 2023, da appostarsi alla missione 11, programma 2 - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1659

Ordine del giorno concernente i finanziamenti per interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria della flotta di navigazione pubblica di linea regionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1670 concernente i finanziamenti per interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria della flotta di navigazione pubblica di linea regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020, le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine

di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

ritenuto

necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

vista

la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) che all'articolo 40 dispone il trasferimento all'ente titolare della programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di navigazione pubblica e della gestione del patrimonio e demanio strumentali sul lago d'Isèo, delle risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi in uso;

individuato

strategico finanziare la realizzazione di interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle unità di navigazione adibite al servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Isèo a favore dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Isèo, Endine e Moro per un importo di euro 400.000,00 annui dal 2021 al 2023;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento di interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle unità di navigazione adibite al servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Isèo a favore dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Isèo, Endine e Moro, per un importo di euro 400.000,00 annui dal 2021 al 2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1660

Ordine del giorno concernente gli interventi speciali a favore della montagna

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1671 concernente gli interventi speciali a favore della montagna, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) che stabilisce che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali»;

visto